

██████████ a fronte del debito maturato a loro carico hanno corrisposto la minor cifra di euro 10.869,50 e per l'effetto

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione della somma ricevuta dalla banca e versata in favore della società ██████████ SNC., senza alcuna dilazione, così come in narrativa indicata e conseguentemente

CONDANNARE la società ██████████ SNC di ██████████ e ██████████ in persona dei soci amministratori e rappresentanti legali della società, la socia-amministratrice sig.a ██████████ ed il socio-amministratore sig. ██████████ a corrispondere immediatamente in favore dell'attore la somma di € 21.335,50=, il tutto oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, quale maggior danno, dal di del dovuto, o in via subordinata dalla domanda, al soddisfo, il tutto con RIFUSIONE delle spese e dei compensi di causa ex D.M. 55/2014.

Parte convenuta ha concluso come da precisazione conclusioni del 10.03.2022 depositate telematicamente richiamati in udienza, qui ritrascritte

“IN VIA PRELIMINARE.

- Accertare e dichiarare l'insussistenza della condizione di procedibilità del presente giudizio in ragione della mancanza dell'iter di negoziazione assistita e, di conseguenza, dichiarare improcedibile la presente causa.

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società ██████████ snc di ██████████ e ██████████ convenuta nel presente giudizio nel quale è stata avanzata domanda di accertamento e di condanna nei confronti della (diversa) società ██████████ snc di ██████████ e ██████████

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- respingere le avverse domande siccome destituite di fondamento in fatto e diritto per le motivazioni di cui in narrativa

IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA

- accertare che la somma eventualmente dovuta dai convenuti è limitata a quanto di competenza del solo ██████████ come in narrativa esposto.

Accertare che l'importo dovuto dai convenuti in misura di €. 11.250,00 è già stato integralmente versato dagli stessi prima del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto dai Sigg.ri ██████████ e ██████████

Con vittoria di spese e compensi di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si ribadisce la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie con riferimento alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del 6.07.2021 ed alla memoria 183 co. 6 n. 3 del 28.07.2021. Segnatamente si chiede l'ammissione dei capitoli n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 22 e da n. 23 sino a n. 29 non ammessi nell'ordinanza del Giudice dell' 8.10.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009- art. 132 cpc-)

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione datato 26.01.2021 e notificato in data 5.02.2021 il signor ██████████ conveniva in giudizio la società ██████████ SNC in persona dei soci e legali rappresentanti ██████████ e ██████████ per sentir dichiarare e accertare che il finanziamento dallo stesso contratto con ██████████ per €. 45.000,00 e poi rinegoziato con ██████████ era stato utilizzato integralmente da ██████████ snc di ██████████ e ██████████ (poi divenuta a seguito della cessione della quota della ██████████ a ██████████ snc di ██████████ e ██████████) in quanto la stessa era allora impossibilitata a richiedere detto finanziamento per mancanza di garanzie ma bisognosa dello stesso per acquistare le attrezzature del bar. E considerato che la società ██████████ aveva restituito al ██████████ solo il minor importo di euro 10.869,50 l'attore ha



chiesto la condanna della [REDACTED] snc alla corresponsione a [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 21.335,50=, il tutto oltre gli interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la società [REDACTED] SNC (CF e N. REA [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in persona dei soci e legali rappresentanti sedente in Verbania, Vicolo [REDACTED] nonché personalmente i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con comparsa datata 10.05.2021 chiedendo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, di accertare la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] snc di [REDACTED] per via della cessione della quota da [REDACTED] in via principale il rigetto della domanda, ed in via subordinata di contenersi la somma eventualmente dovuta dai convenuti a quanto di competenza del solo [REDACTED] come in narrativa esposto; Accertare che l'importo dovuto dai convenuti in misura di euro 11.250,00 è già stato integralmente versato dagli stessi prima del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto dai dai Sigg.ri [REDACTED]

A fondamento assume che il versamento effettuato dal [REDACTED] verso il conto della società, essendo proveniente da conto cointestato tra i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] integrasse in realtà un finanziamento a fondo perduto da parte della socia [REDACTED] alla società dal momento che la stessa a differenza della [REDACTED] non avrebbe avuto le competenze necessarie per svolgere l'attività e quindi trattavasi di suo apporto capitale e assumendo che la [REDACTED] cedendo successivamente la quota di partecipazione avesse dichiarato di nulla avere più a pretendere. Inoltre assume che la [REDACTED] fuoriuscendo dalla società si sarebbe sottratta al rischio di impresa e agli obblighi assunti

La causa istruita con escussione dei testi sui capitoli ammessi è stata rinviata per precisazione conclusioni e trattenuta a sentenza

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria prevista dal DL. 132/2014 convertito il L. 162/2014 per non aver l'attrice portato a termine la procedura

Tale eccezione deve essere disattesa.

Parte attrice ha dimostrato di aver invitato parte convenuta a concludere una negoziazione assistita (doc 10) Parte convenuta risulta aver aderito (doc 11) Tuttavia a fronte dell'invito a redigere l'accordo di negoziazione con l'indicazione di date di incontro le parti non risultano aver raggiunto un accordo e dal carteggio prodotto non è bene chiaro a chi sia addebitabile tale mancato perfezionamento e mancato incontro.

Tale evoluzione deve quindi configurarsi quale esito negativo della negoziazione assistita non potendosi inquadrare l'adesione iniziale cui è seguito il procrastinare di un'effettiva impossibilità di incontro quale ostacolo a ritenere verificata la condizione di procedibilità essendo evidente come un'interpretazione in tal senso finirebbe per eludere la finalità dell'istituto e per divenire un oggettivo impedimento alla radicazione della causa laddove sia manifesta l'impossibilità di fissare incontri e di concretizzare nei fatti un accordo.

Non merita parimenti accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della [REDACTED] SNC posto che la società già [REDACTED] SNC di [REDACTED] e [REDACTED] ha modificato la ragione sociale a seguito della cessione delle quote da [REDACTED] a [REDACTED] senza cambiare la propria identità né tantomeno determinare l'estinzione del soggetto giuridico che ha mantenuto infatti lo stesso codice fiscale

Venendo al merito la domanda appare fondata.

Parte attrice su cui gravava l'onere della prova della domanda restitutoria ha allegato l'estratto conto cointestato al [REDACTED] e alla moglie [REDACTED] recante prima un giro conto alla [REDACTED] snc (in data 10.04.2017) dell'importo di €. 5.000,00, poi un versamento in data 21.04.2017 a [REDACTED] snc



di €. 45.000,00 con la causale "prestito [REDACTED] contestuale e di poco successivo al prestito ricevuto da [REDACTED] in data 21.04.2017 di €. 45.000,00 da [REDACTED] (doc 1 parte attrice- 14)

Seppur il conto corrente dal quale sono state erogate le somme risulta cointestato a [REDACTED] e [REDACTED] dalla documentazione versata in causa risulta evidente come la disponibilità della somma derivi da finanziamento concesso da [REDACTED] al solo [REDACTED] con la conseguenza che il versamento disposto a favore di [REDACTED] snc contestualmente alla ricezione della somma deve imputarsi al solo [REDACTED] posto che la cointestataria del conto [REDACTED] non risulta aver contribuito all'erogazione della somma.

Successivamente il finanziamento è stato estinto in data 12.11.2018 con il prestito concesso da [REDACTED] al solo [REDACTED] per capitale di €. 44.250,00 (doc 3 e 7 parte attrice)

In sede di cessione quote da parte di [REDACTED] a [REDACTED] in data 19.09.2017 a rogito Notaio [REDACTED] alla presenza della stessa [REDACTED] che partecipava all'atto anche per rinuncia alla prelazione e consenso al trasferimento della quota sociale la [REDACTED] dichiarava ed il [REDACTED] (cessionario) ne prendeva atto che "non sussistono versamenti da lei effettuati nelle casse sociali a titolo di finanziamento o ad altro titolo e che non sussistono garanzie personali dalla stessa prestate in favore della società" (cap 2)

Come noto per inquadrare l'erogazione di una somma di denaro e definirne la causa occorre far riferimento agli elementi indiziari presenti: i. l'effettiva indicazione utilizzata nelle causali dei bonifici (ad esempio "prestito"); ii. l'eventuale rimborso anche parziale degli stessi operato nel tempo dalla società; iii. la registrazione effettuata dalla società di tali movimenti nelle scritture contabili e nel bilancio contabile e/o di esercizio.

Nel caso in esame è pacifica la dazione dell'importo di €. 45.000,00 in data 21.04.2017 (non negata da parte convenuta). Il versamento risulta fatto da [REDACTED] (anche se da conto cointestato con una delle due socie della società) e la causale è "prestito [REDACTED]

Non sono prodotte le scritture contabili da cui si possa desumere se vi sia stata o meno una registrazione del movimento ed a che titolo.

Il fatto che l'erogazione delle somme provenga da soggetto estraneo alla società (il [REDACTED] appunto) in quanto effettivo soggetto che ne aveva la disponibilità, il fatto che nella causale lo stesso abbia indicato la voce "prestito [REDACTED] porta a ritenere che trattasi di prestito di terzo a favore della società ed infatti non vi è traccia di quanto asserito da parte convenuta per giustificare l'introito delle somme e la mancata restituzione. E segnatamente non vi è traccia del fatto che la [REDACTED] avesse effettuato il bonifico delle somme alla società (fatto che avrebbe sì portato a dover valutare se trattavasi di finanziamento sociale o versamento a fondo perduto) Anzi la stessa ha dichiarato in sede di cessione quote alla presenza dell'altra socia [REDACTED] che nulla ha contestato in tale sede che non sussistevano "versamenti da lei effettuati nelle casse sociali a titolo di finanziamento o ad altro titolo.

Il versamento dell'importo di €. 45.000,00 nelle casse della [REDACTED] snc quindi appare da imputarsi a tutti gli effetti al [REDACTED]

Come noto "il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale." (Cass Civ ez. 2 - , Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021)

Quindi non è sufficiente da parte dell'attore che agisca per la restituzione la prova della dazione della somma di denaro ma è necessaria la prova della causale e soprattutto dell'obbligo restitutorio. Tale valutazione tuttavia come ci insegna la recente pronuncia della Suprema Corte (Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021) deve essere effettuata con cautela in quanto dovrà altresì accertarsi se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustificano che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens



Nel caso di specie non è argomentabile con sufficiente cautela il fatto che la [REDACTED] snc trattenga una somma che la stessa non nega di aver ricevuto il 21.04.2017 non risultando sufficientemente provata la causale giustificante il trattenimento della somma ed anzi essendo emerso l'obbligo restitutorio già in parte attuato dalla [REDACTED]

Le prove orali infatti hanno dimostrato che dal 2017 al 2020 la [REDACTED] snc versasse degli importi al [REDACTED]

Così dichiarava infatti [REDACTED] [REDACTED] so che la [REDACTED] mi ha portato qualche volta una busta dove sapevo che c'erano soldi ma non conosco l'importo e la dovevo consegnare al [REDACTED] quando sarebbe passato mi aveva chiesto la cortesia e alle domande successive ((28) "Vero che" la sig. a [REDACTED] [REDACTED] nell'anno 2017 ha versato la somma di euro 1.192,50; 29) "Vero che" i convenuti nell'anno 2018 hanno versato la somma di euro 2.921,00; 30) "Vero che" i convenuti nell'anno 2019 hanno versato la somma di euro 5.684,00; 31) "Vero che" i convenuti nell'anno 2020 hanno versato la somma di euro 1.072,00; 32) "Vero che" i convenuti nell'anno 2021 hanno versato euro 0,00) dichiarava " Non so l'importo che gli ha dato .. So che mi hanno portato delle buste che ho consegnato ma non so quanto abbiano dato (..) Che ricordi io sono venuti due o tre volte in questo periodo ricordo che è capitato una volta che il [REDACTED] era passato ma la [REDACTED] non mi aveva portato nulla ... Nel 2021 non ho visto nessuno Anche [REDACTED] [REDACTED] ha confermato la dazione di denaro dal 2017 al 2020 in quanto riferitole dalla stessa [REDACTED] (Si me lo hanno detto Cap 24) Si. Lo so perché mi è stato detto dalla [REDACTED] [REDACTED] L'anno era il 2017 (...) Anche questo mi è stato detto dalla [REDACTED] (..) Non ricordo i periodi. La somma indicativamente era questa Ricordo che era estate Si mi è stato riferito .

Anche la [REDACTED] sentita sul punto ha confermato il prestito del maccagnani alla Società e le dazioni restitutorie (Si. Non li davo io da settembre 2017 ero fuori dalla società. Sino a settembre 2017 sono stati versati tramite bonifico Dopo la [REDACTED] li dava a mano in busta chiusa li dava o a me o a mio marito. Cap 27) in questi anni si. Era meno della cifra che avrebbero dovuto versare me li davano quando avevano possibilità

Sentita anche la consulente contabile [REDACTED] [REDACTED] la stessa ha parimenti confermato sia il finanziamento da parte del [REDACTED] sia le restituzioni che avvenivano anche se non era contabilizzato nulla per via del regime semplificato della società. Così infatti dichiarava " Non so l'iter ma c'è stato il finanziamento da parte del [REDACTED] per poter far fronte alle necessità iniziali della società (...) non ricordo le date non ho contabilità di versamenti in quanto la società è in regime di semplificata quindi non rendiconto la banca so che avevano iniziato a far fronte al debito (...) la cifra non la conosco per il motivo di prima so che è stata restituito parte del dovuto mi risulta dalla signora [REDACTED] Nella contabilità della società visto il regime non viene richiesto (...) Sicuramente ho sentito il [REDACTED] per telefono su questa questione dopo l'uscita della società della [REDACTED] per le tempistiche di restituzione dell'importo a lui

Anche la [REDACTED] [REDACTED] ha confermato la dazione "Ricordo che abbiamo versato delle somme al [REDACTED] più di 10.800,00 mi sembra 14.000,00 dal 2017 al febbraio 2020"

In conclusione appaiono provati sia la dazione di denaro da parte del [REDACTED] alla [REDACTED] snc per €. 45.000,00 a titolo di mutuo e pari al quantum bonificato in data 21.04.2017 sia l'obbligo restitutorio che la [REDACTED] snc aveva già iniziato ad assolvere effettuando i versamenti.

Parte convenuta ha asserito di aver corrisposto importi maggiori tuttavia non ha fornito valida prova dei propri assunti essendo la prova del fatto estintivo a carico della stessa.

Di nessun conto poi appare l'ulteriore finanziamento contratto dal [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED] per far fronte al debito contratto dal [REDACTED] con [REDACTED] (debito contratto per poter effettuare il prestito alla società [REDACTED] snc) non risultando versata in causa la prova di pattuizione di ulteriori interessi e maggiorazioni da corrispondersi a carico di [REDACTED] snc a seguito della ricezione della somma mutuata dal [REDACTED] né essendovi prova di tempistiche di restituzione gravanti su [REDACTED] snc non rispettate che possano aver determinato la necessità in capo al [REDACTED] di contrarre altro finanziamento per estinguere il debito con [REDACTED]

La [REDACTED] snc quindi dovrà essere condannata al versamento dell'importo residuo non versato a fronte del mutuo iniziale ricevuto di €. 45.000,00 e pari ad €. 21.355,50 come richiesto da parte attrice tenuto conto dei versamenti già effettuati di €. 10.869,50, il tutto oltre interessi e senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta determinato nel suo ammontare.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri medi e tenuto conto dell'attività svolta

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda di parte attrice:
 - Condanna [REDACTED] SNC di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in persona dei soci amministratori e rappresentanti legali della società, la socia-amministratrice sig.a [REDACTED] [REDACTED] ed il socio-amministratore sig. [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere immediatamente in favore dell'attore [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 21.335,50=, il tutto oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di restituzione della somma erogata a titolo di mutuo in data 21.04.2017 e pari ad €. 45.000,00 e detratti gli acconti versati.
 - Condanna la società [REDACTED] SNC di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in persona dei soci amministratori e rappresentanti legali della società, la socia-amministratrice [REDACTED] [REDACTED] ed il socio-amministratore [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] [REDACTED] le spese legali che liquida in complessivi €. 4.835,00 (applicati i parametri medi della fascia da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) per compenso oltre ad €. 264,00 per anticipazioni oltre 15% di rimborso forfetario, CPA e Iva se dovuti
Così deciso in Verbania in data 30.09.2022

Il Giudice Onorario
dott.ssa Katia Ruzza

